



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

Prot. N. 317 del 04-02-2019

Determinazione Paesaggistica n. 01/2019

**Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 22.01.2004 - (DPR n. 31 del 13.02.2017
Procedura semplificata)**

*Intervento: Ristrutturazione ed ampliamento di vecchio fabbricato di civile abitazione - Pescosolido -
fg.16 mapp.li 1478 - 2125 - 1924*

Ditta: **Simone Pino**
Via Forcella
03030 Pescosolido (FR)

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell’art. 1, come modificato dalla L.R. n. 8/2012;

Richiamato il DPR 31 del 13 Febbraio 2017 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 68 del 22.03.2017 che regola gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011 e successive, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2008, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA la L.R. 8/2012;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04 dal **SIG. SIMONE PINO**, acquisita al protocollo comunale in data 19.11.2018 n. 3526 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per **"la ristrutturazione ed ampliamento di vecchio fabbricato di civile abitazione - Pescosolido - fg.16 mapp.li 1478 - 2125 - 1924"** in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.42/4 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs.42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 26.11.2018 prot. N. 3611 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CHE nella predetta verifica di conformità dell'intervento proposto, si formulavano le seguenti prescrizioni:

- -----

VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. N.16514-P del 18.12.2018 con esito **POSITIVO** riportante le seguenti prescrizioni/note:

- **La ristrutturazione del vecchio fabbricato dovrà prevedere il reimpiego dei conci in pietra delle finestre e dei portali di ingresso;**
- **Dovranno essere utilizzati coppi di recupero per la nuova copertura;**
- **Si dovrà utilizzare lo stesso intonaco tradizionale usato per il vecchio fabbricato anche nel corpo aggiunto e nel prospetto sinistro onde armonizzare i fabbricati;**
- **Gli infissi dovranno essere del tipo ligneo.**

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 22 (CE) del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 27 delle NTA del PTPR adottato .


DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, di **autorizzare** l'esecuzione delle opere relative **"alla ristrutturazione ed ampliamento di vecchio fabbricato di civile abitazione - Pescosolido - fg.16 mapp.li 1478 - 2125 - 1924"** - DITTA: **SIG. SIMONE PINO**.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;

1. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
2. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
3. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA
mail: sebac-laz@beniculturali.it
pec: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Sede Territoriale di Cassino (FR)
Via Cafari s.n.c.

Al Comune di Pescosolido

Via Umberto I, 39
03030

lavoripubblici.pescosolido@arcmediapec.it


Prot. n. 16514-F del 18.12.2018
Cl. 30.19.02/SE/2018
Risposta a nota n. 3611 del 26.11.2018
Ns. protocollo 15717 del 05.12.2018

Oggetto: Comune: Pescosolido(FR)

- Località: Via Forcella
- Lavori: Ristrutturazione ed ampliamento di vecchio fabbricato di civile abitazione - Pescosolido, Fg. 16, mapp.li 1478-2125-1924
- Titolare: Simone Pino
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004

E, p. c. **Alla REGIONE LAZIO**
Dir. Reg. Territorio, Urbanistica e Mobilità
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA
territorio@regione.lazio.legalmail.it



Alla Ditta Simone Pino
Via Forcella, 20
03030 Pescosolido (FR)

Con riferimento alla nota al margine indicata, acquisita agli atti con prot. 15717 del 05.12.2018, e nel fare seguito a tutta l'intercorsa corrispondenza sulla materia con la quale sono state fornite indicazioni nel merito dei procedimenti istruttori da osservarsi nella "...applicazione dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42...", considerato che l'intervento riguarda lavori di ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'esistente e un ampliamento contenuto nel 10% dell'esistente,

considerato che il fabbricato:

- risulta essere stato realizzato ante 1967,
- ricade nella zona B2 delle norme di attuazione del PRG (art. 11 e art.13);
- è ricompreso nella zona CE di cui ai PTP, art 25 "Perimetrazione delle aree edificate esistenti", in cui si stabilisce che: "Il recupero e la conservazione andranno riferiti non solo agli elementi architettonici, plastici e figurativi, databili all'epoca del consolidamento degli aspetti tipologici caratterizzanti l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che, pur introdotti in epoche successive o superstiti di fasi precedenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza significativa dell'organismo edilizio." E art. 20 TP2 "Tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività agrosilvopastorali."

- ricade in area vincolata ai sensi del DM 22/05/1985;
- nel "Paesaggio degli Insediamenti urbani", art 27, in cui è ammesso il recupero di manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%;
considerato che l'intervento consiste nella ristrutturazione e ampliamento inferiore al 10%, questa Soprintendenza esprime parere favorevole, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la ristrutturazione del vecchio fabbricato dovrà prevedere il reimpiego dei conci in pietra delle finestre e dei portali di ingresso;
- b) dovranno essere riutilizzati coppi di recupero per la nuova copertura;
- c) si dovrà utilizzare lo stesso intonaco tradizionale usato per il vecchio fabbricato anche nel corpo aggiunto e ne prospetto sinistro onde armonizzare i fabbricati;
- d) gli infissi dovranno essere del tipo ligneo;

In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell'amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico- edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Esther Angeletti Latini)



IL SOPRINTENDENTE ad INTERIM
(Arch. Stefano GIZZI)

